



**BANCA POPOLARE DI VERONA -  
BANCO S.GEMINIANO E S.PROSPERO**

# Normativa aziendale in materia di Orario di lavoro

In Verona, il giorno 28 dicembre 2001

tra

- la Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero S.c.c.a.r.l., rappresentata dai Sigg. Innocenzi Fabio - Direttore Generale, Castelli Giancarlo - Responsabile della Funzione Personale, Neri Alberto - Responsabile della Funzione Consulenza e Relazioni Industriali e Ferrero Nicola della Funzione Personale;

e

- la Delegazione Sindacale Aziendale della F.A.B.I. costituita dai Sigg. Di Pietro Emiddio, Giugni Gianluca, Peres Tiziano;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della F.A.L.C.R.I. costituita dai Sigg. Arduini Giorgio, Davoli Stefano;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della F.I.B.A./Cisl costituita dai Sigg. Barbieri Marcello, Guidetti Giorgio, Orio Piergiorgio, Zampini Enrico;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della F.I.S.A.C./Cgil costituita dai Sigg. Cappelli Pietro, Cattabriga Roberto, Cavicchia Stefano, Di Marco Vincenzo, Marchiori Lidia, Mazzoni Giovanni;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della UIL.C.A. costituita dai Sigg. Arena Filippo, Colombini Rolando, Ferroni Paolo, Querenghi Luisa;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della SINDIRIGENTICREDITO, aderente alla Federdirigenticredito, costituita dai Sigg. Pigozzi Stefano, Zavanella Mirco,

Si confermano le seguenti previsioni in materia di orari di lavoro (spostamenti, flessibilità, elasticità, intervalli):

- a) gli intervalli meridiani di lavoro vengono riportati nell'alveo delle normative di Ccnl (minimo 1 ora). In deroga a quanto precede per coloro che alla data del 5 gennaio 1998 già fruivano di 30 minuti di intervallo (presso la sede centrale di Verona) viene garantito il mantenimento "ad personam" dell'orario individuale, con la conferma delle previsioni contenute nell'Accordo aziendale del 14 luglio 1982 per quanto riguarda il persistere nel tempo delle condizioni di concedibilità e la revocabilità in caso di rotazione e/o trasferimento.

Come eccezione rispetto alla durata di intervallo fissata in via normale per l'unità produttiva o operativa di appartenenza - e compatibilmente con le esigenze organizzative, operative e di sicurezza - può essere concesso, al singolo lavoratore su sua richiesta, presso tutte le unità produttive o operative (Sede Centrale e dipendenze comunque denominate) l'allungamento della durata dell'intervallo oltre la durata prevista per l'unità medesima, fino al limite massimo stabilito dal Ccnl (attualmente due ore).

La concessione di cui al comma precedente, essendo condizionata dalle esigenze di servizio, può essere revocata, ad iniziativa della Banca, al verificarsi di situazioni in contrasto con dette esigenze e nei casi di rotazione e/o trasferimento del lavoratore.

- b) In relazione all'art. 93 del Ccnl e compatibilmente con le esigenze di servizio, presso le unità operative della Sede Centrale, escluse quelle decentrate della medesima se non dotate delle idonee apparecchiature per la rilevazione presenze in via automatica, viene accordata una elasticità di orario di entrata al mattino e di uscita serale posticipata nell'ambito di 30 minuti.

A maggior chiarimento, tenuto conto dell'attuale inizio dell'orario giornaliero di lavoro fissato per la Sede centrale, la fascia di elasticità è ivi prevista dalle 8.15 alle 8.45.

Coloro che fruiranno della elasticità di orario potranno iniziare il servizio, a loro discrezione, nell'ambito della fascia oraria indicata.

L'orario di lavoro giornaliero resta quello contrattualmente stabilito e quindi i minuti di entrata posticipata rispetto all'orario di inizio (8.15) comporteranno una corrispondente uscita ritardata a fine giornata.

L'elasticità di orario non è comunque consentita:

- ai lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale, qualora l'orario effettuato comporti, in presenza della elasticità, una uscita posticipata rispetto all'ora di inizio dell'intervallo dell'unità operativa di appartenenza;
- ai lavoratori adibiti a turni, giornalieri e/o notturni;
- ai lavoratori che, per Ccnl o per disposizioni interne, siano tenuti ad orari fissi od altrimenti differenziati.

Nell'ambito di ciascuna unità operativa (settore, servizio o ufficio) è necessario sia presente, all'inizio dell'orario di lavoro giornaliero (attualmente 8.15), un numero minimo di dipendenti adeguato alle esigenze di servizio, definito dal Responsabile e comunque non inferiore al 20% del complesso del personale appartenente dalla 1<sup>a</sup> alla 3<sup>a</sup> area professionale con il minimo di 2 lavoratori.

In tutti i casi di cui alla presente lettera b), compreso il comma precedente, eventuali difficoltà attuative saranno oggetto di un esame congiunto tra le parti, ferma restando la facoltà dell'azienda di riportare ad orario fisso il necessario numero minimo di lavoratori.

- c) Non viene ammessa alcuna tolleranza oraria per eventuali ritardi/anticipi sull'orario d'ingresso/uscita al mattino ed al pomeriggio, sia per coloro che siano tenuti al rispetto di un orario fisso di inizio/fine lavoro sia per coloro che siano tenuti al rispetto dei limiti della fascia di elasticità in ingresso/uscita ed al completamento dell'orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito.

Qualora, comunque, nell'arco del singolo mese il lavoratore accumulasse 30 o più minuti di piccole dilazioni temporali all'entrata, si procederà ad un corrispondente recupero di orario in altra giornata o ad una trattenuta in busta paga, a multipli di 15 minuti arrotondati per difetto. Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata la facoltà aziendale di attivare i provvedimenti del caso qualora le dilazioni temporali non rivestano carattere di effettiva eccezionalità ed occasionalità.

- d) Al singolo lavoratore, su sua richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio, l'azienda può accordare di spostare in via non occasionale il proprio orario di entrata da 15 minuti prima e fino a 30 minuti dopo rispetto al termine fissato per l'unità produttiva od operativa (ferma la durata dell'orario giornaliero di lavoro e dell'intervallo meridiano), con correlativo spostamento dell'orario di uscita.

Correlativamente l'Azienda ha facoltà di effettuare - ai sensi di quanto previsto dal Ccnl e nel rispetto dei limiti complessivi percentuali ivi stabiliti - ulteriori spostamenti di orario da mezz'ora prima ad un'ora dopo per il personale strettamente necessario alle esigenze di collegamento fra più turni o servizi o per il lancio di nuovi prodotti.

L'Azienda fornirà alle R.S.A. dell'unità operativa interessata, stipulanti il presente accordo, una informativa preventiva sugli spostamenti decisi ai sensi del comma precedente, con facoltà delle R.S.A. stesse di formulare osservazioni in merito entro 15 giorni dalla ricezione dell'informativa predetta. Ove non emerga una diversa soluzione il provvedimento dell'azienda diventa, comunque, operativo.

Nell'effettuare i suddetti spostamenti di orario l'Azienda terrà conto dell'eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a "pendolarismo", a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari portatori di handicap o che per gravi malattie o infortuni siano ricoverati in strutture ospedaliere o siano ammalati in fase terminale - del lavoratore interessato a:

- non modificare il suo precedente orario di lavoro;
- essere adibito alle prestazioni per le quali sono stati effettuati detti spostamenti di orario.

Per i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale e per i lavoratori adibiti a turni restano ferme le disposizioni del Ccnl.

Quanto previsto nella presente lettera d) formerà oggetto di analisi e verifica, anche per i suoi aspetti operativi, nell'incontro annuale di cui all'art. 10 del Ccnl.

- e) Ai fini dell'applicazione della presente normativa per unità operativa si intende ciascuna sede, filiale, succursale, agenzia, sportello o altra dipendenza comunque denominata. Gli sportelli distaccati, per gli effetti del presente accordo, sono da considerarsi unità operative a sè stanti.

Per una funzionale organizzazione del lavoro, le richieste del lavoratore avanzate ai sensi della presente normativa in punto ad allungamenti della durata dell'orario di intervallo, spostamenti di orario ed elasticità di orario, verranno comunque esaminate ai fini dell'eventuale accoglimento:

- a valere normalmente dal primo giorno del mese;
- per periodi di durata congrua, normalmente non inferiori a sei mesi.

- f) La presente normativa aziendale integra e non sostituisce, per le materie trattate, le normative del Ccnl che restano impregiudicate ed applicabili, e dovrà sempre risultare compatibile con le norme legislative e contrattuali tempo per tempo vigenti.

- g) Nota a verbale

Compatibilmente con le normative del Ccnl tempo per tempo vigenti, verranno esaminate - nell'ambito degli incontri trimestrali di cui alla normativa aziendale sul lavoro straordinario - eventuali proposte avanzate dagli Organi di coordinamento delle R.S.A. riguardanti l'effettuazione di:

- spostamenti di orario (anche relativi alla collocazione dell'intervallo contrattuale);
- turni continuativi di lavoro;
- orari di lavoro multiperiodali - anche per singola unità produttiva o aggregati omogenei di esse - e/o altre possibili distribuzioni tese a diminuire l'entità dello straordinario.

Nel corso dei medesimi incontri i predetti Organi di coordinamento potranno prospettare problemi inerenti le tematiche contemplate dall'art. 11 del Ccnl.

h) La presente *Normativa Aziendale* decorre dalla data di sottoscrizione e da tale data resta abrogata e sostituita dalla medesima ogni precedente norma o prassi aziendale in materia.

Detta Normativa Aziendale scadrà il 31 dicembre 2002, previa disdetta ai sensi del comma seguente. In caso di mancata disdetta la Normativa medesima si intenderà tacitamente rinnovata per i successivi tre anni e così, di seguito di triennio in triennio.

La disdetta va comunicata con lettera raccomandata a.r. almeno tre mesi prima della rispettiva data di scadenza: in tal caso le Parti si impegnano ad incontrarsi due mesi prima di tale data per verificare l'attualità o la necessità di eventuali modifiche in materia.

#### *Normativa transitoria*

Le parti convengono di valutare ed aggiornare in un successivo incontro i contenuti degli accordi 23 maggio 1996 (c.d. accordo per le "chiamate") e 22 aprile 1999 (c.d. accordo "target") alla luce della nuova situazione organizzativa ed operativa determinatasi nelle strutture di Sede Centrale per effetto della costituzione della Società Gestione Servizi - Bpv Spa.

BANCA POPOLARE DI VERONA –  
BANCO S.GEMINIANO E S. PROSPERO

DELEGAZIONI SINDACALI AZIENDALI

FABI      FALCRI      FIBA-CISL      FISAC-CGIL      UILCA      SINDIRIGENTICREDITO